



# *Il Ministro della Difesa*

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Interdirigenziale 6 dicembre 2001, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 12 Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo con riserva di 6 posti a favore dei sottufficiali appartenenti al ruolo Marescialli;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale 22 luglio 2002, con il quale è stato elevato il numero dei posti messi a concorso da 12 a 15 ed è stata approvata la graduatoria finale di merito con contestuale nomina dei vincitori del sopracitato concorso;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003, che ha nominato, tra gli altri, Guardiamarina in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo con anzianità assoluta 4 settembre 2002, il Capo di 2<sup>a</sup> Classe Frc sp. CARONE Ettore, il Capo di 2<sup>a</sup> Classe Fr. sp. PANTILE Gianluca e il Capo di 2<sup>a</sup> Classe Fr. sp. GENTILE Giovanni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, concernente "Disposizioni integrative e correttive ai Decreti Legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 244", e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lettera d), che modifica l'art. 852, comma 2, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, e attribuisce al Ministro della Difesa la competenza al conferimento del grado iniziale per gli appartenenti ai ruoli degli Ufficiali;
- VISTA** la sentenza n. 32625 del 17 marzo 2010 del T.A.R. del Lazio, che ha respinto il ricorso proposto da DALOISO Michele per la revoca della nomina conferita, con il sopracitato Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003, a CARONE Ettore, PANTILE Gianluca e GENTILE Giovanni per carenza del requisito della moralità e della condotta richiesto dall'articolo 2, comma 4 del predetto Decreto Interdirigenziale 6 dicembre 2001;
- VISTA** la sentenza n. 982 del 23 febbraio 2012 del Consiglio di Stato, Sezione IV, che ha riformato la sopracitata sentenza n. 32625/2010 del T.A.R. del Lazio, annullando l'ammissione di CARONE Ettore, PANTILE Gianluca e GENTILE Giovanni al concorso in argomento per carenza del requisito della moralità e della condotta e ordinando la ricostruzione della carriera previa utile collocazione in graduatoria di DALOISO Michele;

- VISTA** la sentenza n. 370 del 22 gennaio 2013 del Consiglio di Stato, Sezione IV, che ha revocato la sopracitata sentenza n. 982/2012, annullando la sentenza n. 32652/2010 del T.A.R. del Lazio e ordinando la rimessione del giudizio davanti al giudice di primo grado;
- VISTA** la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5892 del 4 giugno 2014, che ha respinto il ricorso riassunto da DALOISO Michele, così come disposto dalla sentenza n. 370/2013 del Consiglio di Stato;
- VISTA** la sentenza n. 7 del 3 gennaio 2017 del Consiglio di Stato, Sezione IV, con la quale sono stati annullati gli atti di ammissione al citato concorso di DALOISO Michele, GENTILE Giovanni, PANTILE Gianluca e CARONE Ettore;
- VISTA** l'ordinanza n. 31015 del 30 novembre 2018 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sopracitata sentenza n. 7/2017 del Consiglio di Stato, Sezione IV, da parte del Ministero della Difesa e da parte di PANTILE Gianluca e CARONE Ettore;
- CONSIDERATO** che occorre dare esecuzione alla citata sentenza n. 7/2017 del Consiglio di Stato, Sezione IV;
- RITENUTO** che, nel silenzio sul punto della sentenza ottemperanda, necessita stabilire se la illegittimità dell'ammissione al concorso, come accertata dopo oltre quindici anni a seguito delle ondivaghe pronunce sopra richiamate, implichi automaticamente l'annullamento della nomina a suo tempo conferita ovvero se sussista in capo all'Amministrazione la potestà, o perfino l'obbligo, di mantenerla ferma;
- VISTA** la nota dello Stato Maggiore della Marina – Ufficio Generale Affari Legali – MSTATM\_D RG17 0007366 del 2 febbraio 2017, con la quale si manifesta l'opportunità del mantenimento nell'attuale ruolo dei tre Ufficiali, alla luce dell'interesse a non privarsi di ottime professionalità, della prospettata vanificazione dei costi sostenuti per la relativa formazione nonché della artificiosità della ipotetica ricostruzione di una carriera da Sottufficiali in effetti mai svolta;
- RITENUTO** inoltre, che, per giurisprudenza consolidata, la possibilità di riconoscere la natura di affidamento tutelabile in casi come quello di specie risulta subordinata alla coesistenza di tre elementi costitutivi, ovvero quello oggettivo, quello soggettivo e quello cronologico;
- PRECISATO** che per l'elemento oggettivo si richiede che il vantaggio sia chiaro, certo e univoco, basato su un atto efficace e vincolante, e che nel caso di specie assumono significato, successivamente all'ammissione al concorso, l'approvazione della graduatoria, il decreto di nomina e gli avanzamenti nel ruolo;
- PRECISATO** che per l'elemento soggettivo necessita la convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta, e che nel caso di specie vanno richiamate, oltre all'atteggiamento univoco dell'Amministrazione e la buona fede degli interessati (che avevano dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso i propri precedenti penali), le due sentenze del T.A.R. del Lazio (nn. 32625/2010 e 5892/2014) che avevano riconosciuto la legittimità dell'azione ministeriale;

**PRECISATO**

che per l'elemento cronologico si fa riferimento al decorso di un congruo lasso di tempo, e che nel caso di specie l'affidamento maturato in capo agli interessati in oltre 15 anni di servizio nel ruolo potrebbe essere qualificato alla stregua di "un fattore che rafforza e ispessisce la convinzione della spettanza del bene della vita e, per l'effetto, limita e/o condiziona il potere pubblico di mettere nel nulla l'attribuzione iniziale" (così Cons. St. 3 agosto 2012, n. 4440, e in termini analoghi la recente Ad. Plen. 17 ottobre 2017, n. 8 in tema di onere motivazionale in caso di interventi in autotutela);

**RITENUTO**

tuttavia che, anche se le considerazioni precedenti inducono a prospettare la compatibilità del mantenimento nel ruolo Ufficiali dei citati CARONE Ettore, PANTILE Gianluca e GENTILE Giovanni con la pronuncia ottemperanda, la quale si limita ad annullare gli atti di ammissione al concorso senza statuire alcunchè in ordine alle concrete modalità di esecuzione, tale ipotetica condotta frustrerebbe l'interesse "puramente morale" del ricorrente riconosciuto in maniera espressa come rilevante in quella sede (punto 2b) dal Collegio;

**RITENUTO**

pertanto che l'unico modo per dare esecuzione alla sentenza di cui trattasi nel rispetto dell'interesse dedotto come sopra descritto consista nell'annullamento della nomina dei citati CARONE Ettore, PANTILE Gianluca e GENTILE Giovanni con conseguente ricostruzione della carriera,

**D E C R E T A**

in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 3 gennaio 2017 n. 7 e per le motivazioni di cui alle premesse, la nomina a Guardiamarina in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003, al Capo di 2<sup>a</sup> Classe Frc sp. CARONE Ettore, al Capo di 2<sup>a</sup> Classe Fr. sp. PANTILE Gianluca e al Capo di 2<sup>a</sup> Classe Fr. sp. GENTILE Giovanni è annullata. Il servizio prestato in qualità di Ufficiali è da intendersi quale servizio di fatto.

Il presente decreto, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

Ai fini della presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera s) del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, è dovuto il contributo unificato di € 650,00 (seicentocinquanta/00).

Roma, 29 GEN. 2019

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ufficio Centrale del Bilancio c/o il Ministero della Difesa

Visto n. 1698 ex articolo 5, comma 2,

D.lgs. n. 123/2011

Roma, 1.2.19

IL DIRETTORE



*Il Ministro della Difesa*  
*[Handwritten signature]*